Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Seduta del 23/01/2018

FATTO

Parte ricorrente afferma nel proprio ricorso di aver posseduto "*da anni antecedenti il 2011*" alcune quote di un fondo di investimento, il cui valore di carico "*era ed è riportato nelle tabelle della banca*" per € 13,071 "*ossia quello realmente versato*". Riferisce di aver venduto nell'aprile 2017 alcune quote, che in quel momento avevano un valore di mercato di € 10,603. Tuttavia la liquidazione veniva effettuata al "*valore di carico fiscale, secondo i disposti della L. 10/2011*" pari a € 5,797 per quota, così portando, sotto un profilo fiscale, ad un utile di € 4,806 per quota. Per effetto di ciò parte ricorrente non otteneva il "*programmato bonus fiscale*" di € 777,09 (le quote vendute erano 314,867) e, per contro, subiva "*un prelievo fiscale*" di € 294,81 con una perdita complessiva di € 1.071,90. Secondo parte ricorrente, tale perdita va addebitata all'intermediario convenuto che avrebbe fornito un'errata informazione dal momento che "*nel sito dell'area … dedicata, nei prospetti di riferimento…, il valore riportato dalla banca era ed è quello antecedente la Legge 10/2011*". A fronte del reclamo l'intermediario rinviava al proprio sito ed in particolare al percorso "*ASSISTENZA – DOMANDE FREQUENTI – INVESTIMENTI – PATRIMONIO*". Parte ricorrente ribadiva, invece, che le informazioni ivi fornite confermassero il valore antecedente la citata Legge.

In questa sede parte ricorrente chiede il rimborso del danno patito, ossia di € 1.071,90 oltre ad un ulteriore importo pari al 50% di quanto richiesto "*che io provvederò immediatamente a versare all'Istituto per la ricerca sul cancro di xxx*".

L'intermediario contesta la domanda e chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile / irricevibile / improcedibile e, in via subordinata, di respingerlo in quanto infondato. In particolare l'intermediario, ricordato il contesto contrattuale (ivi incluso il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e quello di servizi via internet e telefono), ricostruisce i fatti di cui si discute risalenti all'aprile 2017 allorquando parte ricorrente ha chiesto il rimborso di 314,867 su un totale di 1.814,867 quote di un fondo di investimento. Il corrispettivo del rimborso veniva accreditato in data 11 aprile 2017 per un controvalore netto di € 3.043,72, effettuato al valore pro quota di € 10,603 contro un valore di acquisto di € 13,071. Tale rimborso, per effetto della normativa fiscale applicabile, determinava un'imposizione fiscale di € 294,81 su un guadagno di € 4,806 tra il prezzo di carico fiscale (€ 5,797) ed il prezzo di ricavo (€ 10,603). Ciò precisato in punto di fatto l'intermediario contesta che vi sia stata una "*carenza informativa*". Afferma, infatti, che (i) il valore di carico evidenziato dalla videata prodotta dal ricorrente è esattamente quello di sottoscrizione (o quello medio derivante da una pluralità di sottoscrizioni e di cessioni di quote) impostato in automatico sulla pagina iniziale degli investimenti sul sito di *internet banking*; (ii) l'impostazione automatica della pagina web non impedisce al cliente di modificare manualmente il dato con l'importo di carico fiscale che, peraltro, è comunque visibile posizionando il cursore sulla "i" di "*informazioni*" in quanto cliccandovi sopra si apre un *pop up* nel quale sono inseriti anche i dati aggiornati del carico fiscale; (iii) il Cliente si è limitato a "*compulsare*" la pagina generale della sezione relativa ai propri investimenti, come risulta dalla tracciatura richiesta; (iv) solo in un successivo momento, dopo il riscontro dell'ufficio reclami, il Cliente ha "*compulsato*" l'interrogazione fiscale (sempre stando dalla tracciatura)

Detto tutto ciò, l'intermediario eccepisce l'incompetenza per materia di questo Arbitro "*trattandosi di una richiesta strettamente connessa al trattamento fiscale operato da altra Società e sul quale la Banca non ha neppure svolto il ruolo di sostituto d'imposta*". In ogni caso, quanto al merito, evidenzia che parte ricorrente dopo 3 mesi ha venduto anche le altre quote, registrando anche in questo caso "*un guadagno rispetto al prezzo di carico fiscale*" e quindi "*ha obbligatoriamente subito la decurtazione prevista dalla legge fiscale*". Infine, evidenzia che la pretesa del ricorrente (rimborso della trattenuta e della mancata minusvalenza) deriva da "*un'ardita evoluzione matematica cui si aggiunge una sorta di pretesa sanzionatoria contro la Banca … che non ha alcun fondamento né giuridico né nei fatti*".

Le parti hanno depositato repliche (due il ricorrente) e controrepliche (l'intermediario). Parte ricorrente ribadisce che sono state fornite informazioni errate (che non tenevano conto di adeguamenti legislativi non reperibili nel sito nella pagina indicata dall'intermediario) e che la comunicazione ricevuta dall'intermediario sarebbe *"del tutto inadeguata e contenente errori, segno di mancanza di rispetto del cliente e considerazione del problema sollevato*". Chiarisce, poi, i criteri di quantificazione della somma richiesta

(294,81 € di ritenuta fiscale e € 777,09 di mancato bonus fiscale, per un totale di € 1.071,90). Nelle controrepliche, l'intermediario osserva come "*le informative essenziali circa il trattamento fiscale nelle sue evoluzioni legislative, abbia formato oggetto di una nota al rendiconto titoli al 31/12/2011*" e come parte ricorrente fosse stata informata dal gestore del fondo tramite l'invio cartaceo del fascicolo "*Orizzonte investimenti*" del 2012, ciò a prescindere dalla pubblicazione su "*Il Sole 24 Ore*" di un "*avviso*" specifico per la variazione della normativa fiscale. Parte ricorrente ha ulteriormente replicato per ribadire che "*L'ultima informazione, falsa e fuorviante, che mi ha causato il danno economico, è stata di* … [parte resistente]".

DIRITTO

Emerge da quanto rappresentato dalle parti che la materia del contendere si incentra su un'operazione di vendita titoli che parte ricorrente ha posto in essere allo scopo di realizzare una minusvalenza che gli avrebbe consentito di ottenere un bonus fiscale. Bonus non ottenuto perché la vendita non veniva effettuata sulla base del prezzo medio di carico all'atto di sottoscrizione (indicato sul sito della banca), bensì, trattandosi di titoli sottoscritti prima del 30 giugno 2011, su quello medio fiscale ai sensi della rilevante normativa, fatto che ha comportato una plusvalenza (fiscale) che, a sua volta, ha dato luogo all'applicazione dell'imposta di *capital gain*. Se questi sono i fatti su cui si fonda la richiesta di risarcimento del danno, allora è evidente come nella specie non si controverta di operazioni o servizi bancari, bensì di prestazioni rese nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi di investimento (prodotto dall'intermediario).

Dunque, anche a prescindere dalla non perfetta corrispondenza tra reclamo e domande proposte con il ricorso tenuto conto nel primo non vi era menzione alcuna della cd. "*pretesa sanzionatoria*" pari al 50% della somma richiesta a titolo di danno patrimoniale che viene correlata ad una condotta dell'intermediario successiva al reclamo, la domanda si profila come inammissibile.

In ogni caso, quand'anche si volesse spostare l'attenzione sul tema di una violazione di obblighi di informazione sui profili fiscali che si assume gravino sull'intermediario in forza del contratto di deposito titoli, pare al Collegio che la normativa fiscale avrebbe dovuto essere autonomamente conosciuta da parte ricorrente e che comunque non sussista in capo alla banca depositaria un generico e ampio dovere di informativa in merito alla normativa fiscale di riferimento. "*I vantaggi fiscali cui il ricorrente avrebbe potuto aderire non attengono, infatti, ad un diritto inerente, in senso stretto, i titoli affidati in amministrazione all'intermediario resistente, cui si riferiscono le previsioni dell'art. 1838 c.c., ma unicamente ad una agevolazione di natura fiscale prevista dalla normativa vigente comunque conoscibile dal ricorrente e cui il ricorrente avrebbe ben potuto avere accesso, indipendentemente da ogni intervento o iniziativa dell'intermediario resistente. Il contratto di deposito titoli in amministrazione, se comporta certamente a carico della banca il dovere di custodire i titoli ed esercitarne e preservarne i relativi diritti, non determina un generico dovere di assistenza fiscale in favore del depositante, volto, secondo la tesi del ricorrente, a garantire al cliente una piena informazione sulla disciplina fiscale di riferimento. Neppure è possibile ravvisare una condotta dell'intermediario resistente contraria ad una*

esecuzione del rapporto negoziale conforme ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c." (Cfr. Collegio Milano, decisione n. 60/2016).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA